

Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

CAPO V

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 29

Modalità di erogazione dei contributi

- 1.** Al fine di accelerare la realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei programmi comunitari di cui alla presente legge, tenuto conto dei termini di scadenza e di rendicontazione dei programmi stessi, l' erogazione dei contributi è effettuata, salvo non sia diversamente disposto, in due soluzioni: la prima, nella misura del cinquanta per cento del contributo, all' avvio del progetto stesso e la seconda, a saldo, a conclusione dell' iniziativa dietro presentazione di regolare rendicontazione.
- 2.** Per i progetti di durata pluriennale può essere erogato un secondo anticipo, pari ad un ulteriore trenta per cento del contributo concesso, quando sia stata effettuata e documentata una spesa di almeno il cinquanta per cento dell' importo ammesso.
- 3.** Con il decreto di concessione del contributo sono fissati, inoltre, i termini per la presentazione della relativa rendicontazione, in relazione alle scadenze fissate dalle singole Decisioni comunitarie per la chiusura dei pagamenti e per la rendicontazione delle spese da parte della Regione.